

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26856 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 21/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16640-2016 proposto da:

EDILCALCE VIOLA OLINDO & FIGLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato MARCO PROSPERETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SALARI;

- ricorrente -

contro

CIR COSTRUZIONI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8,



8341
19

presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 232/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Ferrara respingeva le domande ex artt. 67, comma 2, 64 l. fall. e 2041 c.c. proposte da CIR Costruzioni s.r.l. in amministrazione straordinaria nei confronti di Edilcalce Viola Olindo e Figli s.p.a. vertenti su alcuni pagamenti per complessivi euro 521.408,11 intercorsi tra l'ottobre 2002 e il gennaio 2003. Tali pagamenti risultavano essere stati effettuati per onorare fatture emesse, a fronte di forniture per materiali edilizi, dalla stessa Edilcalce nei confronti di Coopcostruttori s.c.r.l., pure in amministrazione straordinaria, e a capo del gruppo cui apparteneva l'attrice.

2. — Interposto gravame, la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 9 febbraio 2016, riformava la sentenza impugnata e dichiarava inefficaci, a norma dell'art. 64 l.fall., i pagamenti posti in atto da CIR Costruzioni in favore di Edilcalce. La Corte di merito osservava che l'appellante aveva pagato con propri assegni debiti contratti dalla capogruppo, ma non su ordine di questa. Rilevava che, per quanto dai bilanci prodotti emergessero ingenti debiti di CIR verso Coopcostruttori, ciò non era sufficiente a dar conto dello specifico vantaggio derivato alla prima dall'attuato pagamento: in particolare, non risultava dimostrato che, per effetto di quest'ultimo, CIR si fosse avvalsa



di una compensazione (e che, quindi, in ragione del versamento posto in essere, si fosse ridotta l'esposizione debitoria dell'appellante nei confronti della capogruppo). In assenza di prova quanto alla specifica utilità derivata a CIR dal pagamento, gli atti impugnati, ad avviso del giudice distrettuale, dovevano dunque ritenersi inefficaci nei confronti della società in stato di insolvenza, giusta l'art. 64 l. fall..

3. — La sentenza della Corte emiliana è impugnata per cassazione da Edilcalce con un ricorso basato su tre motivi. Resiste con controricorso CIR. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 64 l. fall.; è pure lamentata la mancata valutazione di un elemento decisivo, oltre che la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.. Rileva l'istante che nella sentenza impugnata era stato dato atto che tra Coopcostruttori e CIR esisteva un rapporto di conto corrente di corrispondenza e che sussisteva anche una situazione debitoria della seconda verso la capogruppo. La ricorrente deduce che nella fattispecie veniva in questione un contratto di conto corrente riconducibile allo schema di cui all'art. 1823 c.c. e che, pertanto, i pagamenti di CIR, in quanto attuati a copertura del debito della capogruppo, si erano tradotti nel minor indebitamento di essa nei confronti di Coopcostruttori.

Il secondo mezzo oppone ancora la violazione dell'art. 64 l. fall., nonché la mancata valutazione di elementi decisivi e la mancata applicazione delle «regole di esperienza» in relazione agli artt. 1823 ss., 2697 ss. e 2727 ss. c.c.. La censura investe l'affermazione, contenuta nella pronuncia di appello, secondo cui non era stato dimostrato che CIR si fosse avvalsa di una compensazione nei confronti della



capogruppo: è considerato, al riguardo, che la compensazione opera automaticamente, senza bisogno di alcuna dichiarazione. Viene altresì dedotto che la sentenza impugnata avrebbe mancato di apprezzare la causa concreta dei pagamenti posti in atto: una indagine in tal senso avrebbe infatti condotto la Corte distrettuale a ritenere che i versamenti in questione erano stati «effettuati a titolo oneroso», avendo riguardo al fatto che il *solvens*, attraverso di essi, aveva conseguito il vantaggio di veder ridotto il proprio indebitamento nei confronti della capogruppo. È sottolineato, infine, che Edilcalce aveva offerto, nel corso del giudizio di merito di primo grado, «elementi di prova provvisti dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza».

Il terzo mezzo prospetta una ulteriore violazione dell'art. 64 l. fall. e la mancata valutazione di elementi decisivi, oltre che la mancata applicazione delle «regole di esperienza» in relazione agli artt. 2697 ss. e 2727 ss. c.c.. E' spiegato che «in presenza di affermazioni per così dire favorevoli alla tesi di Edilcalce», come quelle relative all'esistenza di debiti di CIR nei confronti della capogruppo, alla riduzione degli stessi e all'esistenza di un rapporto di conto corrente tra la controllata e la controllante, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che «ai pagamenti eseguiti da CIR conseguiva una minore esposizione di essa CIR verso la capogruppo».

2. — I tre motivi possono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati.

Attraverso lo schema-base individuato dal legislatore nell'art. 1180 c.c., le parti possono perseguire diversi interessi meritevoli di tutela, onde l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito quando dall'operazione che esso conclude il terzo non trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed abbia inteso così recare un vantaggio al debitore: di contro, la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio



per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia *ex lege* (Cass. Sez. U. 18 marzo 2010, n. 6538, in motivazione). Ciò posto, nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l. fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Cass. Sez. U. 18 marzo 2010, n. 6538 cit.; Cass. 7 marzo 2016, n. 4454; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23439).

La Corte di merito ha ritenuto che tale vantaggio non fosse stato conseguito: ed è da sottolineare, al riguardo, che proprio l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non vi era prova del fatto che CIR si fosse avvalsa della compensazione tra il proprio debito verso Coopcostruttori e il contrapposto credito nascente dall'aderamento, da parte sua, dell'obbligazione contratta dalla capogruppo nei confronti di Edilcalce — credito avente ad oggetto un indennizzo per l'arricchimento senza causa, secondo quanto precisato da Cass. Sez. U. 29 aprile 2009, n. 9946 — riflette un accertamento quanto al fatto che la stessa CIR non avesse riversato le conseguenze patrimoniali del proprio pagamento su Coopcostruttori e avesse voluto dunque beneficiare quest'ultima di un atto che aveva importato, per essa, un sacrificio economico. Tale accertamento, insindacabile in questa sede, è

chiaramente incompatibile con l'assunto della ricorrente, alla quale, per quanto sopra osservato, competeva di superare la presunzione di gratuità dell'atto compiuto.

Né appare concludente quanto rilevato dalla ricorrente con riguardo all'effetto automatico della compensazione. Come è evidente, tale effetto non si è potuto produrre proprio in ragione della gratuità dell'attribuzione patrimoniale attuata col pagamento del terzo: pagamento a fronte del quale non è quindi maturato alcun credito in favore della debitrice Coopcostruttori. L'affermazione, contenuta a pag. 8 della sentenza, per cui è rimasta indimostrata la compensazione del debito di CIR coi pagamenti di essa (*recte*: col credito dalla stessa maturato a fronte di tali rimesse) appare del resto coerente con la richiamata insussistenza delle ragioni creditorie.

Può essere utile rammentare, peraltro, che la compensazione non costituisce una conseguenza necessitata della coesistenza di crediti certi, omogenei, liquidi ed esigibili, giacché essa è suscettibile di rinuncia, giusta l'art. 1246, n. 4 c.c.: e poiché tale rinuncia può essere tacita, ancorché essa debba apparire inequivoca (Cass. 31 marzo 1953, n. 846), è certo che l'atto abdicativo ben potesse desumersi dalla rilevata assenza di evidenze contabili dell'eliminazione, totale o parziale, della partita debitoria di CIR nei confronti della capogruppo. In tal senso, la Corte di appello, avendo riguardo alle risultanze di causa, non era dunque tenuta a dare atto della compensazione nemmeno nel caso in cui avesse ritenuto che l'adempimento del terzo fosse un atto a titolo oneroso.

3. — Il ricorso va dunque respinto.

4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in

favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione Civile, in data 13 settembre 2019.